

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni con la denominazione di **"R.A.M.A. S.p.A. (Rete Automobilistica Maremmana Amiatina)"** in sigla **"R.A.M.A. S.p.A."**.

ART. 2 - SEDE

La società ha sede legale e amministrativa nel Comune di Grosseto.

L'indirizzo comprensivo della via e del numero civico ove è posta la sede, sarà oggetto della comunicazione al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e stabilire e trasferire in Comuni diversi sedi secondarie in tutto il territorio della Repubblica.

ART. 3 - OGGETTO DELLA SOCIETA'

Oggetto della Società è:

- a) - l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri, di merci e di bagagli;
- b) - l'esercizio di servizi di noleggio da rimessa;
- c) - la gestione di parcheggi, dei servizi di Mobilità integrata e di rimessaggi;
- d) - l'esercizio di attività turistica anche mediante una o più agenzie di viaggio e turismo con sede a Grosseto o altrove, con facoltà di istituire eventuali recapiti e dipendenze a Grosseto o altrove, compresa l'organizzazione e la promozione di viaggi, vacanze, crociere e simili, con ogni mezzo di trasporto;
- e) - il commercio di pezzi di ricambio, di carburanti, di lubrificanti, di pneumatici per autoveicoli di ogni tipo e specie;
- f) - l'esecuzione, presso le officine aziendali, di operazioni di manutenzione e riparazione, sia meccaniche che di carrozzeria che di pneumatici, per conto di terzi, oltre alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi aziendali;
- g) - provvedere al finanziamento o coordinamento tecnico-finanziario delle Società ed enti nei quali la Società assumerà eventuali interessenze o partecipazioni;
- h) - fornire a favore di terzi, soci e non soci, organismi pubblici e privati, consulenza tecnica e amministrativa, servizi di elaborazione dati, compresa la progettazione di centri elaborazione dati, lo studio di programmi di elaborazione dati e la fornitura di entrambi, a qualsiasi titolo;
- i) - svolgere, per conto proprio o per conto di terzi pubblici o privati, anche in affidamento diretto, servizi pubblici o di pubblico interesse di qualsiasi natura, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione relativa a beni mobili anche registrati ed immobili, nonché qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria passiva, compresa l'assunzione di leasing mobiliari ed immobiliari e di credito passivo, locativa, ipotecaria, comunque strumentale per il conseguimento dello scopo sociale; potrà concedere e/o prendere in affitto aziende e/o rami d'azienda ed assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per gli impegni altrui.

La società ha facoltà di raccogliere, con obbligo di rimborso, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

L'assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o anche deliberare lo scioglimento anticipato della società con le modalità previste dal Codice Civile.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro unmilionesecicentocinquantatremilanovecentosessantaquattro (euro 1.653.964,00) diviso in altrettante azioni nominative del valore nominale di euro uno (euro 1,00) ciascuna e potrà essere aumentato in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria anche mediante emissione di azioni aventi comunque diritti diversi da quelle sopra indicate.

Agli azionisti spetta il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, con le limitazioni previste dal Codice Civile.

ART. 6 - AZIONI ORDINARIE

Le azioni ordinarie sono nominative ed indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione si applica l'art. 2347 del codice civile.

Il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale, tale determinazione deve riferirsi senza eccezione a tutte le azioni emesse dalla società.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

ART. 7 - AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di opzione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto e della Legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sarà consentito un maggior termine, comunque non superiore a centoottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;

3) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

4) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;

6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Inoltre, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori, è richiesta la previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria per il compimento dei seguenti atti:

1) acquisizione e cessione di partecipazioni societarie e/o consortili di qualsiasi tipo;

2) costituzione di nuove società e/o consorzi in qualsiasi forma.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e delibera sulle modificazioni dello statuto, sul-

la nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, dal Consiglio d'Amministrazione e per esso dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella sede sociale, od in qualunque altro luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'Assemblea, in deroga a quanto previsto al comma precedente, può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci presso il loro domicilio, risultante dal libro soci, la quale provi che il ricevimento è avvenuto almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio dei soci, risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e comunque dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 11 - CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI

Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori oppure in loro vece i Sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'Assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le categorie di azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

ART. 13 - SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE

Se i soci partecipanti all'Assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta (30) giorni dalla data della prima, con le modalità di cui sopra.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del capitale rappresentato in Assemblea.

E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo (1/3) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato nello stesso modo. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ART. 15 - DIRITTO DI INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che hanno diritto di voto per le materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, nelle forme previste dal Codice Civile, nell'Assemblea stessa con semplice delega ad un altro socio che abbia il pari diritto ad intervenire.

La constatazione della regolarità della deleghe ed in genere del diritto di intervento spetta al Presidente dell'Assemblea.

Si applicano le norme del Codice Civile in materia di rappresentanza ex art. 2372 e seguenti.

ART. 16 - IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI

Gli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti, gli Amministratori e i Sindaci, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile, possono impugnare le deliberazioni.

ART. 17 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5) anche non soci, eletti dall'assemblea ordinaria ed aventi i requisiti di cui all'art. 2387 c.c., previa determinazione del numero degli stessi ed osservate le disposizioni dell'art. 2382 c.c. ed ogni altra disposizione di legge, che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.a.

L'amministratore che non interviene a tre (3) sedute del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo pari a tre (3) esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile e tenuto conto degli artt. 2364 e 2383 del Codice Civile, se nel corso dell'esercizio vengono a

mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati dall'assemblea scadranno insieme a quelli in carica al momento della nomina.

ART. 18 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri per la durata del mandato del Consiglio stesso un Presidente ed anche fuori dei suoi componenti un Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre eleggere tra i suoi membri l'Amministratore Delegato, secondo quanto indicato dall'assemblea dei soci, determinando con la deliberazione di nomina i poteri dello stesso.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o altrove purchè in Italia ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta con comunicazione scritta inviata tramite posta ordinaria od elettronica, telefax o telegramma - indicanti la data, l'ora, il luogo e l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno - inviata all'indirizzo indicato da ciascun Consigliere almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di ventiquattro (24) ore.

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito dall'Assemblea.

ART. 20 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto apposito verbale da trascriversi sul libro della adunanze del Consiglio d'Amministrazione, firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed in particolare potrà compiere qualsiasi atto per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione di quelli per legge riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci, ferma restando la necessaria previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria nei casi previsti dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri, al direttore od ai dirigenti, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società e la firma sociale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, l'ordinaria gestione degli affari, compresa la nomina e la revoca dei procuratori, del personale ed il potere di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha anche la facoltà di promuovere e sostenere azioni di fronte a qualsiasi Giudice ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nel caso che venga istituita la figura dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione avrà cura di identificare ed attribuire dettagliatamente i poteri spettanti al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, tenendo conto del disposto dell'art. 2381 c.c. e degli art. 18 e 21 del presente statuto.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi, soci o non soci. Sono inoltre nominati due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, pertanto il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tuttavia, qualora la società fosse tenuta per legge alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nell'ipotesi che la società facesse ricorso al mercato del capitale di rischio tale controllo sarà esercitato da una società di revisione iscritta nel registro predetto e sottoposta alla disciplina di cui al secondo comma dell'art. 2409 bis C.C..

L'Assemblea che procede alla nomina, determina la retribuzione dei componenti il Collegio Sindacale per il periodo di durata della carica, tenuto conto delle funzioni dallo stesso esercitate.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del C.C..

ART. 24 - TRASFORMAZIONE FUSIONE SCISSIONE

Si applicano le disposizioni contenute nel libro V, Titolo V, Capo V del codice civile.

Rimangono comunque attribuite alla competenza dell'assemblea straordinaria tutte le decisioni in merito alla trasformazione, fusione e scissione, ivi comprese le ipotesi della fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della società e quella della fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento (90%) o che detiene una pari percentuale di azioni della società.

ART. 25 - DIRITTO DI RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal C.C. ovvero dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) la proroga del termine;
- i) l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e con riferimento alla clausola di mero gradimento ai soci che intendano alienare le proprie azioni, nel caso che il gradimento venga negato e qualora la società non possa o non voglia acquistare le azioni che il socio intendeva cedere.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26 - BILANCIO ED UTILI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sarà prelevato:

-l'8% (otto per cento) da destinare alla riserva legale di cui all'art. 2430 del Codice Civile;

-il 15% (quindici per cento) da porre a disposizione del Consiglio di Amministrazione che ne disporrà insindacabilmente;

-il rimanente 77% (settantasette per cento) a disposizione dell'assemblea ordinaria dei soci che determinerà annualmente le percentuali da distribuirsi agli azionisti a titolo di dividendo sulle azioni ed eventualmente da assegnarsi ad altri titoli da indicarsi volta per volta.

ART. 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse nascere fra i Soci e la società e fra i Soci fra loro, per ragioni di interesse societario, anche in periodo di liquidazione è sottoposta alla giurisdizione del Tribunale ove ha sede la Società.

NORME FINALI

ART. 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.
2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

ART. 29 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le disposizioni di legge.

F.to Arturo Bartoletti

" Luciano Giorgetti notaio